

Termine d'opposizione: 16 giugno 1948

Decreto federale

che assegna

dei sussidi supplementari per gli anni 1948 e 1949 alle casse-malati riconosciute

(Del 12 marzo 1948)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 34 *bis* della Costituzione,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 1948,

decreta:

Art. 1.

I. Sussidi
federali.

I sussidi federali previsti nell'articolo 35, primo capoverso, lett. *a* e *b*, e secondo capoverso, della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono aumentati, per gli anni 1948 e 1949, di :

- a.* franchi 2.50 per i fanciulli;
- b.* franchi 3.50 per le donne assicurate per la cura medica e i medicinali;
- c.* franchi 1 per gli uomini assicurati per la cura medica e i medicinali.

Art. 2.

II. Supple-
mento di
montagna.

Il supplemento di montagna previsto nell'articolo 37, primo capoverso, della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni a favore delle casse in regioni di montagna poco popolate e con scarsa viabilità può, in casi speciali, essere aumentato a 10 franchi al massimo per ogni assicurato.

Art. 3.

III. Condi-
zioni.

¹ La concessione dei sussidi supplementari può essere fatta dipendere dall'osservanza di prescrizioni relative alla sicurezza finanziaria della cassa, alla partecipazione dei membri alle spese

per la cura medica e i medicamenti, all'amministrazione, alla tenuta dei conti e alla formazione del bilancio; la cassa che contravviene alle dette prescrizioni può essere privata tanto dei sussidi supplementari quanto dei sussidi ordinari.

² Le casse sono tenute a fornire alle autorità di vigilanza i documenti che permettano di controllare la loro attività e le statistiche necessarie.

Art. 4.

¹ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto ed emana le prescrizioni esecutive necessarie.

IV. Disposizioni esecutive.
Entrata in vigore.

² Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di fissare il giorno in cui esso entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 marzo 1948.

Il Presidente: **Iten.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 marzo 1948.

Il Presidente: **A. Picot.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 marzo 1948.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 18 marzo 1948.

Termine d'opposizione: 16 giugno 1948.

Decreto federale che assegna dei sussidi supplementari per gli anni 1948 e 1949 alle casse-malati riconosciute (Del 12 marzo 1948)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1948
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.03.1948
Date	
Data	
Seite	592-593
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 607

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.